



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 100 DEL 29/11/2021**

### OGGETTO:

**MODIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DISCIPLINA DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA SOSTA DI VEICOLI PER CARICO E SCARICO DI MERCI O COSE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dott. Marco MASSAVELLI)**

Premesso che sul territorio comunale di Susa insistono numerosi spazi riservati alla sosta di veicoli per il carico e lo scarico delle merci per un tempo limitato a 45 minuti, e a favore di tutte le categorie di veicoli;

Considerata la necessità, a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e del patrimonio stradale, di dovere disciplinare gli spazi riservati alla sosta dei veicoli per carico e scarico di merci o cose, secondo le nuove disposizioni dell'articolo 7, codice della strada, riservandoli ai soli veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, codice della strada, e cioè ai soli veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, a seguito delle modifiche della circolazione stradale introdotte soprattutto nel Centro Storico;

Visti gli artt. 7, comma 1, lett. g), come sostituito dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, e 37, del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto lo Statuto del Comune;

## ORDINA

con effetto dal 6 dicembre 2021, **CHE TUTTI GLI SPAZI RISERVATI ALLA SOSTA DEI VEICOLI PER CARICO E SCARICO DI MERCI O COSE, INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SUSÀ, SIANO RISERVATI AI SOLI VEICOLI DI CATEGORIA N, AI SENSI DELLA LETTERA C) DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 47, CODICE DELLA STRADA, E CIOÈ AI SOLI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI, AVENTI ALMENO QUATTRO RUOTE, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE TEMPORALE.**

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'ufficio tecnico comunale, della prescritta segnaletica stradale, così descritta:

- **eliminazione del riferimento alla sosta per un tempo limitato (45 minuti);**
- **posizionamento del pannello integrativo di cui all'art. 84, comma 7 – Modello II.4/a, regolamento di esecuzione ed attuazione c.d.s..**

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune di Susa.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente ordinanza.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12, codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

### **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Responsabile dell'Area Vigilanza, dott. Marco Massavelli, Commissario di P.L.

Susa, li 29 novembre 2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**MARCO MASSAVELLI**